

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3728 del 07/07/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO ORTO DOMESTICO COMUNE: MARZABOTTO (BO) LOC. CAPOLUOGO CORSO D'ACQUA: FIUME RENO IN SPONDA SINISTRA RICHIEDENTE: LANZARINI GIANCARLO CODICE PRATICA N. BO03T0111/25RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3901 del 07/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO ORTO DOMESTICO

COMUNE: MARZABOTTO (BO) LOC. CAPOLUOGO

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO IN SPONDA SINISTRA

RICHIEDENTE: LANZARINI GIANCARLO

CODICE PRATICA N. BO03T0111/25RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agencia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 e DET-2026-791 del 30/06/2026 relative all'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio Idrico e assegnazione degli Incarichi di Funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al protocollo n.230566 del 26/12/2026 pratica n.BO03T011/25RN presentata da **Lanzarini Giancarlo** C.F:LNZGCR49H22B689Z nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale ad uso orto domestico (di circa 170 mq) con recinzione, adiacente al corso d'acqua Fiume Reno in sponda sinistra, nel comune di Marzabotto (Bo) Loc. Capoluogo nell'area censita al Catasto Terreni al foglio 39 antistante mappale n.26 rilasciata con determinazione n.1023 del 01/03/2023;

Richiamata la determinazione n.1023 del 01/03/2023 con cui è stata rilasciata a Lanzarini Giancarlo C.F:LNZGCR49H22B689Z la concessione di occupazione di area demaniale ad uso orto domestico con recinzione (di circa 170 mq) lungo il corso d'acqua Fiume Reno in sponda sinistra presso il comune di Marzabotto (Bo) nell'area censita al Catasto Terreni al foglio 39 antistante mappale n.26 con scadenza 31/12/2025 (pratica BO03T0111/22RN);

Considerato che l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "orti ad uso domestico con recinzione/deposito attrezzi", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.82 in data 08/04/2026 non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette SIC-ZPS IT4050003 - ZSC - Monte Sole nel Parco regionale Monte Sole e rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Preso atto del nulla osta e della valutazione d'incidenza espletata dell'**Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale del Parco Regionale Monte Sole** rilasciato con determinazione n.101 del 30/04/2026 e acquisito agli atti in data 04/05/2026 con protocollo n.80512, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005, che si è espresso in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiamano le seguenti:

- la concessione dovrà avere una durata massima di anni 3;
- è in ogni caso vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi; dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;

ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 24/03/2026 con protocollo n.53953 che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico della determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2349 del 07/08/2019 (Pratica BO03T0111/22RN);

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti del canone annuo fino al 31/12/2025;

Verificato che il canone per l'uso concesso deve essere rideterminato per l'anno 2026 in **€ 166,93** in seguito ai criteri di calcolo e di semplificazione disposti dalla DGR 1717/2021, salvo eventuale adeguamento Istat;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle **spese di istruttoria** per la domanda di concessione pari ad € 75,00;
- del **canone di concessione per l'anno 2026** per un importo complessivo pari a € 196,90;
- del **deposito cauzionale** pari ad un importo di € 250,00 già versato a garanzia della concessione rilasciata nell'ambito del procedimento B003T0111/22RN;

Verificato che in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 30,16 e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulla annualità 2027;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante pro tempore, assunta agli atti al protocollo n.121672 del 03/07/2026;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

- 1) Di rilasciare a **Lanzarini Giancarlo** C.F:LNZGCR49H22B689Z nella persona del suo legale rappresentante, il rinnovo della concessione di occupazione di area demaniale ad uso orto domestico con recinzione (di circa 170 mq) lungo il corso d'acqua Fiume Reno in sponda sinistra presso il comune di Marzabotto (Bo) nell'area censita al Catasto Terreni al foglio 39 antistante mappale n.26 rilasciata con determinazione n.1023 del 01/03/2023 (pratica B003T0111/22RN);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2028** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con determinazione n.2349 del 07/08/2019 oggetto di rinnovo;

5) di stabilire inoltre che ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione dell'area **SIC-ZPS SIC-ZPS IT4050003 - ZSC - Monte Sole del Parco regionale Monte Sole** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nella valutazione di incidenza e Nulla Osta del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna - Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale rilasciato con determinazione n.101 del 30/04/2026 acquisito agli atti in data 04/05/2026 con protocollo n.80512, ai sensi della L.R. 6/2005, allegato al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

6) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "orti ad uso domestico con recinzione/deposito attrezzi", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è **rideterminato in € 166,93 per l'anno 2026, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

7) Di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) Di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 30,16 a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2027, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo l'importo di € 136,77 fermo restando l'eventuale adeguamento Istat;

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;

10) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

11) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissata in € 250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, che è già stata versata a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione n.1230 del 13/03/2020 in riferimento al procedimento BO03T0111/19RN01) a favore di "Regione Emilia-Romagna";

12) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del

concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

13) Di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

14) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

15) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna;

- all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale;

per gli aspetti di competenza;

16) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

17) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, Sezione Territoriale Città Metropolitana;

18) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero,

per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da **Lanzarini Giancarlo** C.F:LNZGCR49H22B689Z nella persona del suo legale rappresentante;

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno in sponda sinistra

Comune: Marzabotto (Bo) Loc. Capoluogo Foglio 39 antistante mappale n.26

Concessione ad uso orto domestico con recinzione di circa 170 mq

Pratica n.BO03T0111/25RN,

domanda assunta al prot. n.230566 del 26/12/2026

Art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente. Qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità della concessione, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2028** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente

presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'Amministrazione concedente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento

l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con determinazione n.2349 del 07/08/2019 oggetto di rinnovo (pratica B003T0111/19RN01).

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nella valutazione di incidenza / Nulla Osta del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna / Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4050003 - ZSC - Monte Sole nel Parco regionale Monte Sole, e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.